



Istituto Comprensivo Puccini di Parma

Via Puccini 23, 43123 Parma (PR)

C.M. PRIC833007 - C.F. 92016560341

Tel. 0521/487575

Email pric833007@istruzione.it

Pec pric833007@pec.istruzione.it

Sito Web www.icpucciniparma.edu.it

Regolamento di disciplina

(Allegato di integrazione al Regolamento di Istituto)

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.P.R. n. 249/98 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" così come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235;

VISTO il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTA la Legge 1 ottobre 2024, n. 150, recante disposizioni in materia di " Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati;

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 18.12.2025 di approvazione del presente Regolamento di disciplina;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 18.12.2025 relativa all'approvazione di modifiche e integrazioni al Regolamento d'Istituto, di cui il presente Regolamento di disciplina è parte integrante;

emana il seguente Regolamento di disciplina.

Il presente regolamento è redatto ai sensi delle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/1998 così come modificato e integrato dal DPR 235/2007, dalla Legge 150/2024 e dal D.P.R. 134/2025).

Doveri (DPR 249/1998, art. 3)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Disciplina (estratto art. 3 DPR 249/1998)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Valutazione del comportamento degli studenti

L'Istituto fa proprie le disposizioni normative previste, in merito al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, dalla Legge 1 ottobre 2024, n. 150, e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 e dall'O.M.9 gennaio 2025, n. 3.

Articolo 1 - Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità: accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. A tal fine, la valutazione del comportamento tiene in particolare considerazione atti violenti, di aggressione e che ledano la dignità del personale scolastico e degli altri studenti.

2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 2 - Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione, espressa in decimi in sede di scrutinio intermedio e finale per la sola Scuola Secondaria di Primo Grado, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
2. La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
3. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente Articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo Articolo 4.

Articolo 3 - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa e educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno e la coerenza del suo comportamento con le attività di riparazione e approfondimento eventualmente assegnate.

Articolo 4 - Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'Articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità: si rimanda al riguardo alla successiva sezione relativa alle sanzioni disciplinari e organi competenti.
2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
 - nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare riferita a comportamenti di particolare e oggettiva gravità;
 - successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'Articolo 1.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e

- verbalizzata nei Consigli di classe, sia ordinari che straordinari, e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo della valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI

Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti" e successive modifiche introdotte con la Legge 1 ottobre 2024, n. 150, visto il patto formativo condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce le seguenti sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme e di violazione dei propri doveri:

- 1. richiamo verbale;
- 2. nota disciplinare tramite Registro Elettronico con comunicazione contestuale alla famiglia;
- 3. richiamo ufficiale verbale/scritto con convocazione della famiglia;
- 4. allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a due giorni.
- 5. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso fra tre e quindici giorni;
- 6. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

Elementi di valutazione aggravante sono:

- l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- la reiterazione dell'infrazione;
- il concorso, nella mancanza, di più studenti tra loro;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti con riferimento al pregresso comportamento dello studente e alla persistenza di atteggiamenti irrispettosi e lesivi dei diritti e dignità altrui;
- l'impiego di minacce verso altri;
- pressioni nei confronti di altri.

La tabella illustra con esempi le fattispecie di comportamenti con le corrispondenti sanzioni disciplinari e gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni.

Sanzione disciplinare	Organo competente	Criterio di gravità e reiterazione	Fattispecie di comportamento (Esempi)
Richiamo verbale	Docente, Dirigente scolastico	Gravità: lieve Reiterazione: episodio occasionale	Chiacchiere non moleste, disturbo lieve alle attività didattiche, uso improprio ma non molesto degli spazi comuni
Nota disciplinare tramite Registro Elettronico con comunicazione contestuale alla famiglia	Docente, Dirigente scolastico	Gravità: media Reiterazione: lieve o episodio occasionale	Atteggiamento che impedisce lo svolgimento della lezione, comportamento scorretto e irrispettoso verso i compagni e/o personale scolastico, uscita dall'aula senza permesso

Richiamo ufficiale verbale/scritto con convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico	Gravità: media Reiterazione: media	Ripetuti comportamenti scorretti e irrispettosi, disturbo reiterato delle lezioni, linguaggio scurrile o offensivo (non grave) verso compagni e/o personale scolastico, uscita ripetuta dall'aula senza permesso, danno lieve involontario a cose per negligenza
Allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a due giorni	Consiglio di Classe	Gravità: media Reiterazione: alta	Persistente comportamento scorretto, offensivo e irrispettoso, persistente disturbo delle lezioni, danno lieve intenzionale alle strutture scolastiche o agli arredi
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso fra tre e quindici giorni	Consiglio di Classe	Gravità: alta Reiterazione: anche episodio singolo	Fatti gravi, oltraggiosi e prevaricatori nei confronti dei membri della comunità scolastica, danneggiamenti intenzionali alle strutture scolastiche e agli arredi, atti di bullismo o cyberbullismo, comportamenti pericolosi
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio d'Istituto	Gravità: molto alta Reiterazione: anche episodio singolo	Comportamenti reiterati di particolare gravità, prevaricatori, pericolosi, di bullismo, cyberbullismo e/o che turbino la comunità, atti di violenza, gravi atti che violano la dignità delle persone, comportamenti da cui derivi grave danno all'immagine della scuola e delle sue componenti, danneggiamenti gravi, reiterati ed intenzionali alle strutture scolastiche e agli arredi

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dal Presidente e dalle sottocommissioni d'esame (che si sostituiscono rispettivamente al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe) e sono applicabili anche a candidati esterni.

UTILIZZO DEI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale prot. n. 5274 dell'11 luglio 2024, al D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e successive modificazioni, è fatto divieto assoluto di utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e smartwatch durante le attività didattiche, anche per finalità educative e formative, salvo i casi in cui siano previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come strumenti compensativi. Per le finalità didattiche possono essere utilizzati, sotto la guida del docente, altri dispositivi digitali (ad es. tablet, pc).

La scuola, per urgenti e comprovati motivi, garantisce agli alunni la possibilità di comunicare con le proprie famiglie mediante l'uso dei telefoni degli uffici di segreteria.

L'uso improprio del cellulare o di altri dispositivi, per riprese, registrazioni audio o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione o diffusione in rete (social network, chat di messaggistica, siti web) costituisce violazione grave del Regolamento. Tali comportamenti, oltre ad essere oggetto di provvedimenti disciplinari, possono costituire reato per violazione della privacy (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e normativa nazionale vigente) e configurare fattispecie di Cyberbullismo ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, esponendo lo studente e la famiglia a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria.

Qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell'orario delle attività didattiche, il dispositivo, una volta all'interno dell'edificio scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile, palestre), deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nei contenitori appositamente predisposti in classe. L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o uso improprio del dispositivo.

Gli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare verranno sanzionati con una nota disciplinare sul registro di classe con comunicazione contestuale alla famiglia tramite Registro Elettronico. In casi di particolare gravità e ripetuta inosservanza della regola sono previste maggiori sanzioni disciplinari. Il telefono cellulare, che verrà requisito, sarà consegnato ai genitori, che dovranno recarsi a scuola per ritirarlo.

Per le attività didattiche che richiedono l'impiego di strumenti tecnologici, l'utilizzo di dispositivi digitali (ad es. notebook e tablet), in dotazione all'Istituto o personali, è consentito quando previsto dal docente.

PROCEDURA DISCIPLINARE e DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

- Le mancanze per le quali non è previsto l'allontanamento dello studente dalle lezioni o dalla comunità scolastica sono contestate verbalmente dal Docente o dal Dirigente Scolastico allo studente, che deve essere ascoltato e può produrre testimonianze a chiarimento dei fatti. Le eventuali sanzioni sono irrogate non oltre il quinto giorno dal verificarsi della mancanza.
- Le mancanze per le quali è previsto l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica sono contestate dal Dirigente Scolastico con comunicazione scritta alla famiglia entro il quinto giorno dal verificarsi della mancanza. La stessa comunicazione reca la data di convocazione dell'organo collegiale competente che deve essere posteriore al quinto giorno dal verificarsi della mancanza.
- Lo studente ed i suoi genitori hanno il diritto di intervenire alla riunione dell'organo per essere ascoltati e di produrre eventuali testimonianze a chiarimento dei fatti.
- Le eventuali sanzioni sono irrogate, salvo supplementi di richiesta, nello stesso giorno della convocazione.

Nel periodo di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica è consentito e raccomandato ai genitori ed allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica, è altresì, consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN CASO DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI O DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (Legge 150/2024 e DPR 134/2025)

Attività di approfondimento in caso di allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni

In caso di allontanamento dalle lezioni della durata fino a 2 giorni, il Consiglio di Classe predispone specifiche attività di approfondimento volte alla riflessione sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività assumono un carattere riflessivo, autoriflessivo e metacognitivo, con l'obiettivo di favorire la consapevolezza dello studente rispetto alle proprie azioni e di promuovere un percorso educativo di responsabilizzazione. La sanzione si concretizza ordinariamente nella richiesta allo studente di svolgere un compito di riflessione o rielaborazione, che può consistere in un'attività pratica, nella lettura e sintesi di un testo, nella stesura di una riflessione scritta sulle conseguenze del comportamento adottato o su tematiche di educazione civica, oppure nella realizzazione di un elaborato personale da condividere eventualmente anche con la classe. Tali attività di approfondimento devono svolgersi all'interno dell'ambiente scolastico, ma al di fuori del contesto classe, in modo da garantire uno spazio dedicato alla rielaborazione individuale e al recupero del percorso formativo e relazionale.

Attività di cittadinanza attiva e solidale in caso di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni

In caso di allontanamento dalle lezioni della durata compresa tra 3 e 15 giorni, il Consiglio di Classe definisce lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, come previsto dall'articolo 4, comma 8-ter, del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Tali attività, di natura educativa e formativa, hanno lo scopo di favorire la responsabilizzazione dello studente, il ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e il recupero attraverso esperienze di utilità sociale, culturale e civile.

Attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate

Le attività possono svolgersi presso enti o associazioni del terzo settore che abbiano stipulato apposite convenzioni con la scuola. La convenzione deve:

- definire il percorso formativo personalizzato dello studente, indicando tempi, modalità, contesto operativo e limiti dello svolgimento dell'attività;
- individuare le figure di riferimento responsabili della vigilanza e del monitoraggio del percorso;
- prevedere che la verifica delle presenze e del comportamento sia a carico della struttura ospitante.

Gli enti e le associazioni con cui è possibile stipulare convenzioni vengono individuati attraverso una specifica procedura amministrativa, articolata in tre fasi:

- pubblicazione di un avviso pubblico da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR), con i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM);
- approvazione dell'elenco regionale degli enti e associazioni idonei ad accogliere studenti;
- aggiornamento annuale dell'elenco, con possibilità di nuove adesioni e verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.

2. Attività di cittadinanza attiva e solidale presso la scuola (art. 4, comma 8-quater)

In fase di prima applicazione, la norma transitoria (art. 6, comma 3-bis) stabilisce che, in attesa della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività si svolgano presso la scuola stessa, a beneficio della comunità scolastica.

Finalità e caratteristiche delle attività di cittadinanza attiva e solidale

Le attività di cittadinanza attiva e solidale promuovono esperienze significative e concrete che favoriscono l'apprendimento del "prendersi cura" di sé, degli altri e dell'ambiente, sviluppando spirito di collaborazione, solidarietà e responsabilità civica. Tali attività devono essere coerenti con le seguenti finalità educative:

- promuovere la finalità formativa e rieducativa della sanzione disciplinare;
- rafforzare il senso di responsabilità e l'autonomia dello studente;
- ristabilire relazioni positive all'interno della comunità scolastica;
- favorire il recupero attraverso attività di utilità sociale, culturale e civile.

Esempi di attività di cittadinanza attiva e solidale

a) Presso la scuola (allontanamenti da 3 a 15 giorni): cura e manutenzione degli spazi comuni (giardino, magazzino, biblioteca, aule, corridoi); collaborazione alla raccolta differenziata e a progetti di sostenibilità ambientale; partecipazione a laboratori con studenti con disabilità; attività e unità di apprendimento su temi di educazione civica o solidarietà.

b) Presso strutture convenzionate (allontanamenti da 3 a 15 giorni): collaborazione con empori solidali, centri per anziani, vivaisti o cooperative sociali; attività di supporto alla disabilità e alla marginalità sociale; iniziative contro la violenza di genere o a sostegno degli stranieri per l'apprendimento della lingua italiana; cura del verde pubblico o partecipazione a progetti ambientali presso orti botanici o associazioni territoriali.

Un esempio significativo è la convenzione con cooperative sociali o centri diurni per disabili, finalizzata alla realizzazione di percorsi di “stage di attività e riflessione”, che consentano allo studente di vivere esperienze concrete di solidarietà, empatia e responsabilità civica.

Allontanamento dalle lezioni di durata superiore a 15 giorni

Nei casi in cui l'allontanamento dello studente dalle lezioni abbia una durata superiore a quindici giorni, l'istituzione scolastica è tenuta a promuovere un percorso di recupero educativo personalizzato, elaborato in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, in collaborazione con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria competente. Tale percorso deve essere finalizzato a favorire il reinserimento progressivo dello studente nella comunità scolastica, promuovendo obiettivi di inclusione, responsabilizzazione e rieducazione, in coerenza con la funzione educativa e non meramente sanzionatoria della scuola.

ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Composizione

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato
- due docenti designati dal Collegio dei Docenti
- due genitori, designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri

I membri dell'OG restano in carica per la durata del Consiglio d'istituto. In caso di rinnovo, fino alla designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Ciascun membro sarà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria (es. il soggetto fa parte dell'organo che ha erogato la sanzione o è parte in causa) da un supplente appartenente alla medesima categoria. Oltre ai componenti designati, eventuali supplenti genitori sono individuati tra i genitori rappresentanti in Consiglio di Istituto. Per i docenti, i supplenti sono individuati dal Collegio dei Docenti.

Qualora uno o più membri dell'organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, vengono surrogati dai membri supplenti o, in caso di mancanza di questi, sostituiti dal Dirigente Scolastico.

I genitori membri dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere iniziative relative a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.

Gli insegnanti membri dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto lo studente da essi sanzionato oppure il proprio figlio.

Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico, che provvede a designare il segretario verbalizzante.

Modalità e criteri di funzionamento

- L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente scolastico.
- La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'OG anche con un solo giorno di anticipo, ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici).
- Ciascuno componente dell'OG è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, a ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto previo consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'OG. La tutela della privacy è un impegno imprescindibile dei componenti dell'Organo di Garanzia (Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni).
- Le deliberazioni dell'OG devono essere sancite da una votazione, indipendentemente dalla composizione perfetta, il cui esito sarà citato nel verbale. La votazione è palese; non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Il verbale della riunione dell'OG è accessibile ai portatori di interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di impossibilità a procedere, l'OG è riconvocato il primo giorno utile successivo alla prima convocazione.

Ricorsi per le sanzioni disciplinari

- Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
- Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica alunni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.
- Ricevuto il ricorso il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
- Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'OG.
- L'Organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e chiama a partecipare alla seduta un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.
- Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
- Tutte le testimonianze sono messe a verbale.
- L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione comminata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tale attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Dirigenza e il coordinatore di classe.
- Il Dirigente Scolastico informerà della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante atto formale.
- I provvedimenti disciplinari non esauriscono il loro effetto per il passaggio dello studente ad altro Istituto.